

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| (MI) TINA         | Presidente                                                |
| (MI) BARTOLOMUCCI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) RIZZO        | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) SANTARELLI   | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) CESARE       | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 10/03/2026

## FATTO

Il cliente, nel ricorso, espone quanto segue:

- il 22.05.2008 ha sottoscritto un rapporto di conto corrente n. \*750/8 presso l'intermediario B;
- il conto veniva movimentato saltuariamente con accrediti di somme contenute e da lì a breve, essendosi trasferito, ha cessato di operare sul conto;

- in data 28.05.2025, la società A\*, per conto dell'intermediario A, qualificatosi quale cessionario del credito, ha avanzato richiesta di pagamento dell'importo di € 11.291,28, di cui € 4.754,20 quale asserito saldo negativo del conto ed € 6.537,08 a titolo di interessi debitori;
- non ha mai goduto di affidamenti, aperture di credito o finanziamenti, né ha mai operato allo scoperto sul conto;
- ha presentato reclamo e richiesta ex art. 119 TUB all'intermediario B, il quale ha fornito un riscontro parziale producendo alcuni estratti conto sino alla cessazione del rapporto avvenuta il 04.02.2021;
- nessuno dei due intermediari ha fornito ulteriori spiegazioni su origine, natura e formazione del contestato debito;
- i due intermediari non hanno fornito prova del credito;
- in forza di quanto statuito nel documento di sintesi in caso di conto non movimentato e con saldo non superiore ad € 258,23, l'intermediario non avrebbe dovuto addebitare alcuna spesa o interesse;
- gli addebiti per spese di tenuta conto e interessi sono stati applicati mensilmente su un saldo iniziale fittiziamente negativo, gravato di interessi debitori e non movimentato;
- richiama la pronuncia del Tribunale di Fermo n. 333/2025.

Il ricorrente domanda, quindi, che venga accertato che nulla è dovuto da parte sua agli intermediari convenuti.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario A espone quanto segue:

- in via preliminare, eccepisce l'incompetenza temporale, in quanto le disposizioni vigenti dell'Arbitro Bancario Finanziario escludono la trattazione di operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno rispetto al ricorso;
- con contratto perfezionato il 29 giugno 2020, si è reso cessionario pro soluto e in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, di un portafoglio di contratti e crediti classificati alla data del 1° giugno 2020 come posizioni in sofferenza o inadempienze probabili, con efficacia dal 1° luglio 2020;
- la cessione ha riguardato crediti comprensivi di ipoteche, garanzie, privilegi, accessori e ogni altro diritto previsto dalla legge o dal contratto;
- della cessione è stata data pubblicità mediante avviso in Gazzetta Ufficiale e mediante iscrizione presso il Registro delle Imprese, con piena opponibilità ai debitori ceduti ai sensi dell'art. 1264 c.c.;
- tra i crediti ceduti rientra anche quello relativo al rapporto intrattenuto con il debitore ceduto;
- il debitore aveva acceso un conto corrente nel 2008 presso l'intermediario cedente e, successivamente, aveva richiesto anche una carta di pagamento collegata al conto;
- dagli estratti conto si evince che già dal 2015 il rapporto presentava un saldo costantemente negativo, senza che il debitore provvedesse al ripianamento né alla chiusura del conto, che è rimasto attivo negli anni;
- a seguito della cessione, ha inviato al debitore, in data 28 maggio 2025, la comunicazione di revoca e contestuale messa in mora con decadenza dal beneficio del termine;
- il debitore ha poi richiesto la documentazione ex art. 119 TUB e successivamente ha proposto ricorso sostenendo l'indebito addebito di spese e commissioni su un conto non movimentato;
- la documentazione probatoria del credito è stata integralmente fornita sia da sé sia dall'intermediario B cedente, e che pertanto ogni doglianza al riguardo è infondata;
- dagli atti risulta che il debitore ha usufruito di un'apertura di credito mediante l'emissione della carta di pagamento, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso;

- l'andamento del saldo negativo nel corso degli anni è pienamente documentato dagli estratti conto, con conseguente prova della pretesa creditoria;
- il ricorso non è supportato da idonea documentazione, poiché il debitore non ha prodotto alcuna prova a sostegno delle affermazioni relative a presunti addebiti illegittimi o a un saldo iniziale non corrispondente;
- il debitore avrebbe dovuto dimostrare che, all'epoca dell'ultima operazione contabile, il saldo fosse inferiore alla soglia contrattuale prevista, circostanza non provata;
- non è dimostrata alcuna inadempienza, né alcun comportamento contrario alla buona fede nell'esecuzione del rapporto.

L'intermediario A domanda, quindi, che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in via subordinata, che venga rigettato.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario B espone quanto segue:

- eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancato inoltro di un reclamo scritto preventivo, evidenziando che l'istanza ricevuta consisteva in una mera richiesta di documentazione ex art. 119 TUB, regolarmente riscontrata senza addebito di costi;
- eccepisce, inoltre, il difetto di legittimazione passiva, essendo il credito oggetto di cessione pro soluto, ai sensi dell'art. 58 TUB, all'intermediario cessionario con efficacia dal 1° luglio 2020;
- la cessione ha riguardato anche le garanzie, i privilegi e tutti gli accessori, ed è stata resa opponibile ai debitori attraverso pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e iscrizione nel Registro delle Imprese;
- eventuali contestazioni relative all'entità del credito devono essere rivolte esclusivamente al cessionario;
- sino alla cessione, l'intermediario ha regolarmente trasmesso gli estratti conto, i quali, non essendo stati contestati nei termini di legge, devono considerarsi tacitamente approvati;
- il ricorrente non ha monitorato l'andamento del conto, omettendo di verificare le operazioni riportate negli estratti conto;
- respinge le doglianze concernenti il presunto parziale riscontro all'istanza documentale, chiarendo che, ai sensi dell'art. 119 TUB, possono essere forniti solo gli estratti relativi agli ultimi dieci anni;
- richiama l'orientamento consolidato dell'Arbitro secondo cui l'obbligo di conservazione e rilascio della documentazione bancaria è limitato al decennio e ribadisce che non è possibile imporre la conservazione illimitata di dati;
- richiama, altresì, la giurisprudenza di legittimità che riconduce tale limite al combinato disposto dell'art. 119 TUB e dell'art. 2220 c.c.;
- ha operato in piena conformità alle norme di settore e ai principi di correttezza e diligenza professionale;
- nell'ambito di un'azione di accertamento negativo, l'onere della prova grava sul cliente, il quale deve dimostrare documentalmente l'insussistenza della pretesa creditoria;
- il ricorrente non ha ottemperato all'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c., né ha prodotto elementi idonei a supportare le proprie richieste.

L'intermediario B domanda, quindi, che il ricorso venga dichiarato inammissibile o che venga rilevata la propria carenza di legittimazione passiva; in via subordinata, domanda che il ricorso venga rigettato in quanto infondato.

## DIRITTO

Il ricorrente afferma di aver appreso solo nel maggio 2025 dell'esistenza di un presunto debito di euro 11.291,28 relativo al conto corrente aperto nel 2008 presso l'intermediario B, credito poi dichiarato ceduto all'intermediario A. Egli sostiene di non aver mai usufruito di affidamenti o finanziamenti, né di avere mai operato allo scoperto; lamenta l'assenza di prova dell'origine del saldo negativo e contesta la legittimità degli addebiti di spese e interessi, richiamando altresì la disciplina contrattuale relativa ai conti non movimentati.

L'intermediario A deduce l'incompetenza temporale dell'Arbitro per fatti antecedenti al sessennio, afferma la regolarità della cessione del credito e la piena prova dell'esistenza del debito, ritenendo documentati sia il saldo sia l'utilizzo della carta collegata al conto. L'intermediario B, invece, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancato reclamo e per difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la richiesta ex art. 119 TUB non integri reclamo e che ogni contestazione sul credito debba essere rivolta esclusivamente al cessionario.

Con riferimento all'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di preventivo reclamo proposta dall'intermediario B, rileva questo Collegio come, dall'esame dei documenti agli atti, emerga che l'istanza indirizzata all'intermediario B contenga, effettivamente, la sola richiesta di estratti conto e della documentazione contrattuale, formulata in termini del tutto neutri, priva di ogni contestazione circa l'origine del saldo negativo, la legittimità degli addebiti, la gestione del rapporto o la debenza della pretesa creditoria avanzata dal cessionario. Ciò implica che il solo atto qualificabile come reclamo è indirizzato all'intermediario A, cessionario del credito, mentre nessun reclamo in senso tecnico risulta essere stato rivolto al cedente, intermediario B. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso presentato nei confronti di quest'ultimo.

L'intermediario A, dal canto suo, ha sollevato eccezione di incompetenza temporale di questo Arbitro, sostenendo che le questioni dedotte dal ricorrente implicherebbero, nella sostanza, la ricostruzione di operazioni e comportamenti risalenti a un periodo ampiamente anteriore al limite del sessennio previsto dalle Disposizioni ABF. Tale limite, secondo la resistente, precluderebbe ogni possibilità per il Collegio di procedere alla verifica dell'origine del saldo negativo, poiché ciò comporterebbe necessariamente l'esame di operazioni contabilizzate ben prima del giugno 2019, data oltre la quale – essendo il ricorso del 2025 – l'Arbitro non può estendere la propria cognizione.

Il ricorrente contesta, invece, tale impostazione, osservando che il fatto realmente rilevante ai fini della competenza temporale sarebbe la richiesta di pagamento del 28.05.2025, momento in cui egli ha appreso dell'esistenza della pretesa creditoria. Secondo il ricorrente, la controversia ha natura attuale, riguardando l'esigibilità dell'importo oggi richiesto, sicché non vi sarebbe ragione di escludere la cognizione dell'Arbitro solo perché il saldo negativo si è formato negli anni precedenti. La necessità di verificare la genesi del debito costituirebbe, nella prospettiva del ricorrente, un mero accertamento istruttorio funzionale alla decisione sulla legittimità della pretesa attuale.

Rileva il Collegio che, dall'esame dei documenti agli atti, risulta che il primo estratto conto disponibile è quello relativo al mese di giugno 2015, nel quale compare un saldo debitore di € -3.292,81, senza che siano documentate le operazioni precedenti in forza delle quali il conto, originariamente aperto con saldo positivo, sarebbe progressivamente divenuto passivo. Il ricorrente fonda la propria doglianza proprio sulla mancanza di prova circa la formazione del debito, mentre l'intermediario A sostiene che la richiesta giudiziale comporti necessariamente la ricostruzione di un arco temporale eccedente il limite di sei anni, con la conseguente inammissibilità del ricorso. Sotto il profilo giuridico, le Disposizioni ABF prevedono che la competenza dell'Arbitro sia limitata ai "fatti verificatisi nei sei anni precedenti la presentazione del ricorso". Tale limite è stato ripetutamente interpretato dalla giurisprudenza dei Collegi ABF nel senso che la verifica deve riferirsi all'operazione o al comportamento contestato, e non

alla semplice apertura o durata del rapporto. L'Arbitro, pertanto, può conoscere anche rapporti risalenti nel tempo, purché l'evento oggetto di contestazione si collochi entro il sessennio. Tuttavia, secondo un orientamento ormai consolidato, il limite temporale non può essere aggirato attraverso la prospettazione di una domanda che, pur formalmente attuale, richieda in realtà la ricostruzione analitica di operazioni contabili verificatesi oltre il periodo soggetto alla cognizione dell'Arbitro. Parallelamente, la giurisprudenza dell'Arbitro ha anche chiarito che, quando la contestazione riguarda un evento attuale – quale una richiesta di pagamento o un comportamento recente dell'intermediario – la competenza dell'Arbitro sussiste in astratto, ma è limitata alla verifica del comportamento attuale, senza possibilità di procedere alla ricostruzione storica del rapporto se questa richiede l'esame di fatti anteriori al periodo di competenza. In tale prospettiva, la distinzione tra evento contestato e operazioni necessarie per accertarlo assume rilievo decisivo. Infatti, risulta impossibile per il Collegio pervenire ad un conteggio reale di quanto effettivamente dovuto, atteso che detto conteggio sarebbe evidentemente condizionato da quello relativo al periodo precedente, che però, come si è detto, è precluso in virtù dell'incompetenza *ratione temporis*, la quale copre tutte le vicende occorse prima del 2019 (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 8919 del 2025). La verifica della legittimità degli addebiti successivamente intervenuti nel periodo di competenza dell'Arbitro richiederebbe, come passaggio necessariamente preliminare, l'accertamento della correttezza del saldo da cui tali addebiti traggono origine. Per stabilire se gli interessi, le spese e le commissioni applicate dopo il 2019 siano conformi alle pattuizioni e alle norme di settore, occorrerebbe infatti accertare se il conto presentasse effettivamente un saldo negativo; e per verificare la legittimità del saldo già negativo nel 2015 sarebbe indispensabile ricostruire le operazioni che hanno preceduto tale data. Tale ricostruzione, tuttavia, si collocherebbe interamente in un arco temporale che eccede il limite del sessennio e che, in quanto tale, è sottratto alla cognizione dell'Arbitro.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

IL PRESIDENTE